



Regolamento Camera Arbitrale del Piemonte



Nuovo testo in vigore dal 1° Marzo 2023

(non si applica agli arbitrati già depositati prima di tale data)

Il testo ufficiale del Regolamento è in lingua italiana; in caso di eventuali discrepanze con la traduzione in altra lingua, il testo in lingua italiana prevarrà.

Indice

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Le procedure _____ pag. 4
- Art. 2 Disposizioni particolari
per le procedure internazionali _____ pag. 5
- Art. 3 Arbitri, arbitratori e periti _____ pag. 5
- Art. 4 Accettazione e dichiarazione
d'indipendenza dell'arbitro _____ pag. 6
- Art. 5 Ricusazione, revoca e sostituzione
di arbitro _____ pag. 6
- Art. 6 Sede dei procedimenti
Computo dei termini _____ pag. 7
- Art. 7 Spese del procedimento _____ pag. 7
- Art. 8 Obbligo di riservatezza _____ pag. 8
- Art. 9 Modalità di deposito, scambio
e trasmissione di comunicazioni,
atti e documenti dei procedimenti _____ pag. 8

PARTE SECONDA – PROCEDURA DI ARBITRATO ORDINARIO E SOCIETARIO

- Art. 10 Numero degli arbitri
Tipo di procedura _____ pag. 10
- Art. 11 La Domanda dell'Attore _____ pag. 11
- Art. 12 La Risposta del Convenuto
Domanda riconvenzionale e
Replica _____ pag. 11
- Art. 13 La nomina degli arbitri _____ pag. 12
- Art. 14 Le udienze _____ pag. 13
- Art. 15 L'istruzione probatoria _____ pag. 13
- Art. 16 Il lodo _____ pag. 14
- Art. 17 Il deposito del lodo _____ pag. 14
- Art. 18 Le spese della procedura
e gli onorari degli arbitri _____ pag. 14

PARTE TERZA – PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO

- Art. 19 Ambito di applicazione _____ pag. 16
- Art. 20 I principi di base _____ pag. 16
- Art. 21 La Domanda _____ pag. 17
- Art. 22 La Risposta _____ pag. 17
- Art. 23 La nomina dell'arbitro _____ pag. 18
- Art. 24 L'udienza _____ pag. 18
- Art. 25 Il lodo _____ pag. 19
- Art. 26 I costi della procedura _____ pag. 19

PARTE QUARTA – CAUTELARI

- Art. 27 Procedura per i provvedimenti cautelari _____ pag. 20

PARTE QUINTA - PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA

- Art. 28 Norme applicabili _____ pag. 20

ALLEGATI

- Dichiarazione di accettazione, di indipendenza e
imparzialità _____ pag. 21
- Dichiarazione di mancata accettazione _____ pag. 22
- Modulo dati fiscali e bancari _____ pag. 23
- Standard informatico degli atti
e provvedimenti arbitrali _____ pag. 24
- Tariffari _____ pag. 25
- Clausole raccomandate _____ pag. 30

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

LE PROCEDURE

- 1.1 La Camera Arbitrale del Piemonte (di seguito "Camera Arbitrale"), con sede presso Unioncamere Piemonte in Torino, in collaborazione con gli Ordini professionali, amministra i seguenti procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie:
 - arbitrato ordinario;
 - arbitrato societario;
 - arbitrato rapido;
 - arbitraggio;
 - perizia contrattuale.
- 1.2 Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art. 1.1 quando esista tra le parti una convenzione di arbitrato in forma scritta o per altra procedura che faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Piemonte o ad una delle Camere di commercio aderenti. Qualora manchi l'accordo sopracitato, la parte che intenda instaurare una delle procedure di cui all'art. 1.1 può richiedere alla Camera Arbitrale, versando i diritti di registrazione previsti dal Tariffario per la domanda di arbitrato, di verificare se la controparte accetti di sottoporre l'insorta controversia alla procedura arbitrale della Camera Arbitrale. In questo caso la segreteria della Camera Arbitrale (qui di seguito "Segreteria") trasmetterà la richiesta all'altra parte, richiedendo l'accettazione scritta. In caso di mancata accettazione scritta entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della Segreteria (eventualmente prorogabile di ulteriori trenta giorni con l'assenso di parte ricorrente), la Camera Arbitrale informerà il richiedente che la procedura non può aver luogo.
- 1.3 Le spese delle procedure sono determinate in base al Tariffario allegato, salvo in ogni caso il potere di intervento della Giunta nella determinazione del valore della controversia o di modifica (in aumento o diminuzione) dell'onorario dell'organo arbitrale, con equo apprezzamento, in base all'attività svolta e alla complessità di causa.
- 1.4 Nel presente regolamento (di seguito il "Regolamento") si usa il termine "organo arbitrale", o "arbitro" o "arbitri" per indicare l'arbitro unico o il collegio arbitrale.
- 1.5 Ove l'accordo arbitrale faccia riferimento, con qualsiasi espressione, all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale senza precisare il tipo di procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario, dell'arbitrato societario o dell'arbitrato rapido secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Qualora nella convenzione di arbitrato le parti abbiano deferito la controversia ad un collegio arbitrale, non troverà applicazione la procedura di arbitrato rapido (art. 19), salvo che le parti si accordino diversamente una volta depositata la domanda di arbitrato.
- 1.6 L'organo arbitrale potrà pronunciare i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, richiesti dalle parti, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale, salvo che le parti abbiano escluso la concessione di tale potere nella convenzione di arbitrato o nel compromesso arbitrale.

ARTICOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROCEDURE INTERNAZIONALI

- 2.1 Le procedure sono internazionali quando almeno una delle parti risiede o ha la propria sede effettiva all'estero.
 - 2.2 Alle procedure internazionali amministrate dalla Camera Arbitrale si applicano le norme di questo Regolamento con le modifiche e gli adattamenti previsti per tale ipotesi nel presente articolo e in altre disposizioni del Regolamento.
 - 2.3 Nelle procedure internazionali i termini previsti agli artt. 12 e 22 nel presente Regolamento, si intendono raddoppiati.
 - 2.4 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene determinata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri.
 - 2.5 Le parti possono stabilire le norme e/o la legge applicabili al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri individuano la legge applicabile attraverso i criteri di conflitto ritenuti applicabili nel caso di specie. In ogni caso, gli arbitri possono tener conto delle norme non statali e degli usi del commercio internazionale.
-

ARTICOLO 3

ARBITRI, ARBITRATORI E PERITI

- 3.1 La Giunta della Camera Arbitrale (qui di seguito "Giunta") nomina gli arbitri, gli arbitratori e i periti, scegliendoli tra soggetti di provata esperienza e competenza.
 - 3.2 Non possono essere nominati dalla Giunta in procedure amministrate dalla Camera Arbitrale:
 - a) i componenti degli organi della Camera Arbitrale;
 - b) i componenti degli organi delle Camere aderenti e dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
 - c) i dipendenti della Camera Arbitrale, delle Camere aderenti e dell'Unione regionale;
 - d) i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con i componenti della Giunta.
-

ARTICOLO 4

ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA E D'IMPARZIALITÀ DELL'ARBITRO

- 4.1 Gli arbitri possono accettare la proposta di nomina solo se sono imparziali e indipendenti e devono restare tali per tutto il corso della procedura arbitrale. Salvo quanto previsto all'art. 23.2, la persona che ha ricevuto la proposta di nomina dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Giunta, deve far pervenire alla Segreteria, entro 10 giorni dalla comunicazione della proposta, la propria accettazione scritta che si perfeziona solo se è accompagnata dalla dichiarazione, redatta conformemente al formulario predisposto dalla Camera Arbitrale, che non sussistono cause di ricusazione ai sensi dell'art. 815, primo comma, cod. proc. civ e dove indicherà eventuali altre circostanze che potrebbero apparire tali da incidere sulla sua indipendenza e imparzialità, ma che a suo avviso nella realtà non inficiano il corretto espletamento del suo incarico secondo i principi di indipendenza e imparzialità (qui di seguito "Dichiarazione"). La Segreteria comunica alle parti, agli altri arbitri, se già presenti, e alla Giunta la Dichiarazione dell'arbitro entro 5 giorni dal ricevimento.
- 4.2 Ove l'accettazione dell'incarico unitamente alla Dichiarazione non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Giunta, se lo reputa necessario in relazione alle circostanze del caso concreto, fissa all'arbitro un nuovo termine. In difetto di adeguata risposta, si procede secondo quanto previsto dall'art. 5.3.
- 4.3 Se nel corso del procedimento arbitrale dovesse sorgere una circostanza rilevante ai sensi dell'art. 815, primo comma, cod. proc. civ. o una circostanza che possa apparire agli occhi delle parti tale da incidere sulla sua indipendenza o imparzialità, l'arbitro dovrà, senza indugio, comunicare la circostanza alle parti, agli altri arbitri, se presenti, e alla Segreteria per iscritto. La Segreteria provvede all'invio della Dichiarazione alla Giunta.
- 4.4 Con l'accettazione della nomina, l'arbitro si obbliga a rispettare le previsioni del presente Regolamento.
-

ARTICOLO 5

RICUSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE DI ARBITRO

- 5.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera Arbitrale istanza motivata di ricusazione dell'arbitro entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della Dichiarazione di cui all'articolo 4 o dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta. Sull'istanza di ricusazione decide la Giunta, sentito l'arbitro e le altre parti, con provvedimento succintamente motivato. Il computo dei termini per il deposito del lodo (art. 16) è sospeso dal giorno della presentazione dell'istanza di ricusazione sino alla decisione della Giunta.
- 5.2 Nelle ipotesi di negligente o ritardato espletamento delle proprie funzioni da parte di un arbitro, o di altre circostanze rilevanti che incidono gravemente sulla sua imparzialità e indipendenza, la Giunta può revocarlo e sostituirlo.
- 5.3 Nei casi di mancata accettazione da parte di un arbitro dell'incarico nei modi e entro i termini di cui all'art. 4, di rinuncia di un arbitro all'incarico, di accoglimento di una domanda di ricusazione, in caso revoca e in ogni caso in cui l'arbitro venisse a mancare per qualsiasi motivo, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dalla Giunta che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell'arbitro, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni della convenzione d'arbitrato.
-

ARTICOLO 6

SEDE DELL'ARBITRATO | COMPUTO DEI TERMINI

- 6.1 Laddove non stabilita nella convenzione d'arbitrato, la sede dell'arbitrato di cui all'art. 1.1 è fissata in Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale, salvo diversa concorde volontà espressa dalle parti alla prima udienza. Gli arbitri possono stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato.
- 6.2 Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo.
- 6.3 Se non diversamente specificato, i termini si intendono ordinatori.
- 6.4 I termini sono sospesi nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto, salvo che per i procedimenti cautelari.
-

ARTICOLO 7

SPESE DEL PROCEDIMENTO

- 7.1 Le spese del procedimento richieste dalla Segreteria comprendono:
- a) i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale;
 - b) gli onorari e le eventuali spese debitamente documentate dell'organo arbitrale;
 - c) eventuali spese di trasferta di componenti della Segreteria per le udienze;
 - d) gli oneri fiscali che la Segreteria potrà richiedere alle parti (es. oneri per le marche sugli atti, ecc.).
- Le spese del procedimento richieste dalla Segreteria non comprendono:
- e) gli onorari e le eventuali spese debitamente documentate del consulente tecnico d'ufficio ove nominato;
 - f) i costi di traduttori, interpreti o altri ausiliari;
 - g) trascrizione della registrazione delle udienze.
- 7.2 Salvo quanto disposto in materia di arbitrato rapido, al momento della presentazione della domanda l'attore (qui di seguito "Attore") è tenuto a versare alla Camera Arbitrale un diritto di registrazione come previsto nel Tariffario. Tale somma non è rimborsabile e verrà considerata come acconto sull'importo dovuto dall'Attore per le spese di procedimento a suo carico.
- 7.3 Le parti sono tenute a versare alla Camera Arbitrale l'anticipazione delle spese di cui al presente articolo in forma di deposito cauzionale, il cui ammontare viene determinato dalla Segreteria in base al valore delle domande principali e riconvenzionali, conformemente al Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda. Ove il valore della Domanda sia indeterminato o indeterminabile, su richiesta della Segreteria, la Giunta determina l'importo del deposito cauzionale. Nel corso del procedimento la Segreteria provvede, ove necessario, a richiedere alle parti le opportune integrazioni del primo deposito cauzionale. Le parti sono tenute a comunicare alla Camera Arbitrale contestualmente al primo atto difensivo, per la sua regolarità, il modulo dati fiscali e bancari (di seguito definito "Modulo dati fiscali e bancari"), scaricabile dal sito <http://www.pie.camcom.it>, allegato al presente Regolamento.
- 7.4 Le parti sono tenute al pagamento del deposito cauzionale in eguale misura, salvo il caso

di determinazione diversa da parte della Giunta ai sensi dell'art. 7.5. Il versamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta della Segreteria. Qualora una parte non vi provveda tempestivamente, la somma potrà essere anticipata dall'altra parte.

- 7.5 In caso siano proposte domande riconvenzionali, la Giunta, su istanza di parte, può determinare depositi cauzionali di importo diverso, a carico rispettivamente dell'Attore per la Domanda principale e delle altre parti per le rispettive domande riconvenzionali. Ai fini della richiesta dei versamenti la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di costituzione dell'organo arbitrale o della omogeneità di interessi delle parti.
- 7.6 In caso di mancato pagamento delle anticipazioni del deposito cauzionale (qualunque voce di spesa, ivi compresi oneri fiscali o onorari del consulente tecnico) la Giunta può sospendere il procedimento o il termine per il deposito del lodo, anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente; i termini riprendono a decorrere non appena venga effettuato il pagamento mancante. Decorsi sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, senza che il versamento sia eseguito, la Giunta può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente.

ARTICOLO 8

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 8.1 La natura confidenziale di ogni informazione o notizia inerente lo svolgimento delle procedure deve essere rispettata da qualsiasi persona coinvolta, in qualsiasi qualità, nel procedimento.
- 8.2 Il lodo può essere pubblicato a fini scientifici, a meno che le parti abbiano vietato per iscritto alla Camera Arbitrale la pubblicazione.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI DEPOSITO, SCAMBIO E TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI, ATTI E DOCUMENTI DEI PROCEDIMENTI

- 9.1 Fermo quanto previsto agli artt. 11.1 e 21.1, con riferimento alla Domanda dell'Attore, tutte le comunicazioni, le istanze, le memorie, i documenti e i mezzi di prova precostituiti di provenienza di parte devono essere depositati telematicamente alla Segreteria della Camera Arbitrale (in conformità allo standard informatico di cui all'allegato al presente Regolamento) e scambiati ad onere di parte a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in caso di impossibilità di utilizzo di PEC (per mancanza di indirizzo PEC, o per comprovata inoperatività del servizio o per impossibilità di deposito e scambio telematico stante la natura dell'atto o del mezzo di prova) nel qual caso saranno depositati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere con ricevuta di ritorno, o consegna a mani. Il deposito telematico e lo scambio vanno fatti a ciascuna parte, a ciascun arbitro nominato e alla Segreteria della Camera Arbitrale. Se più parti sono assistite dallo stesso difensore è sufficiente lo scambio di una sola copia. In caso di deposito e scambio fisico la parte dovrà predisporre tante copie (ivi incluse copie dei documenti) quante sono le parti, gli arbitri oltre a un originale per la Segreteria.

- 9.2 Se non è diversamente previsto dalle parti o dal Regolamento, la Segreteria trasmette alle

parti, agli arbitri e ai consulenti tecnici e a tutti i soggetti coinvolti gli atti e le comunicazioni loro destinate con PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo idoneo alla loro comprovata ricezione.

9.3 Gli atti, i provvedimenti e i documenti relativi alle procedure arbitrali rimangono depositati su supporto elettronico presso la Segreteria della Camera per cinque anni dalla chiusura del procedimento, salvo il lodo arbitrale che sarà conservato anche in originale su supporto cartaceo.

PARTE SECONDA

PROCEDURA DI ARBITRATO ORDINARIO E SOCIETARIO

ARTICOLO 10

NUMERO DEGLI ARBITRI | TIPO DI PROCEDURA

- 10.1 Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione delle parti quanto al numero degli arbitri, e sempre che le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il loro numero, la controversia è sottoposta ad un arbitro unico, nominato conformemente all'art. 13.1, salvo che la Giunta non ritenga su richiesta di una parte e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che sia opportuno deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri. Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri.
- 10.2 Qualora la controversia debba essere deferita ad un collegio arbitrale e le parti siano più di due, e qualora manchino specifiche pattuizioni delle parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri o esse si rivelino, a giudizio della Giunta, inadeguate alla costituzione dell'organo arbitrale, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati tutti dalla Giunta.
- 10.3 Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nella convenzione di arbitrato o altrimenti convenuto per iscritto di volere un arbitrato irrituale, l'arbitrato sarà rituale. Negli arbitrati irrituali, gli arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio; essi decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità. La loro determinazione scritta esprime la volontà delle parti come se proveniente dalle parti stesse.
- 10.4 Le regole applicabili alla procedura sono stabilite dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dagli arbitri, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio.
- 10.5 Qualora la convenzione di arbitrato sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto di una società, l'arbitro o gli arbitri sono nominati dalla Giunta.

ARTICOLO 11

LA DOMANDA DELL'ATTORE

- 11.1 La parte che intende iniziare una procedura di arbitrato ordinario di cui all'art. 1.1, deve notificare direttamente la Domanda e tutti i documenti al Convenuto a mezzo PEC o a mezzo di ufficiale giudiziario e deve depositare telematicamente la Domanda d'arbitrato e tutti i documenti presso la Segreteria della Camera Arbitrale nei modi previsti all'art. 9.1. e, non appena disponibile, deve depositare prova della notifica. Nel caso di mancanza di indirizzo PEC del Convenuto o di impossibilità di notifica a mezzo ufficiale giudiziario dei documenti o della prova, l'Attore dovrà notificare al Convenuto tramite mezzi che assicurino la prova della ricezione (ad es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere con ricevuta di ritorno, o consegna a mani). Nel caso di impossibilità di deposito telematico alla Segreteria della Camera Arbitrale per comprovata inoperatività del servizio o per impossibilità di deposito stante la natura del documento o della prova, l'Attore dovrà procedere al deposito fisico della domanda e/o dei documenti e/o della prova presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
- 11.2 La Domanda contiene:
- a) il nome e l'indirizzo delle parti, nonché l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC dell'eventuale difensore dell'Attore;
 - b) l'esposizione della controversia e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;
 - c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato della Camera Arbitrale;
 - d) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
 - e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e di ogni prova o documento che l'Attore ritenga utile allegare;
 - f) la proposta di nomina dell'arbitro quando non sia demandata alla Giunta;
 - g) l'invito al convenuto di rispondere entro il termine e nei modi previsti al successivo articolo 12;
 - h) la procura conferita al difensore.
- 11.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento del diritto di registrazione stabilito per la procedura di arbitrato ordinario dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. La procedura non verrà attivata fino a versamento avvenuto, nonché qualora manchi allegato alla domanda il modulo dati fiscali e bancari integralmente compilato, di cui all'art. 7.3.
- 11.4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nella ipotesi in cui la parte intenda riassumere in arbitrato, secondo il presente Regolamento, il processo instaurato avanti al giudice, in base al disposto dell'art. 819-*quater* cpc.
-

ARTICOLO 12

LA RISPOSTA DEL CONVENUTO | DOMANDA RICONVENZIONALE E REPLICA

- 12.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro, eventualmente informatico, tenuto cronologicamente.
- 12.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiuntamente dalle parti, il Convenuto dovrà procedere al deposito telematico e allo scambio di tutti i documenti e della propria risposta (qui di seguito "Risposta"), che dovrà pervenire alla Segreteria nel termine di 20 giorni dal ricevimento della Domanda da parte del Convenuto.
La Risposta viene depositata telematicamente con tutti i documenti e scambiata ad onere di parte convenuta nelle modalità indicate all'art. 9.1.

123 La Risposta contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del Convenuto, nonché l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC dell'eventuale difensore del Convenuto;
- b) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
- c) l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni prova o documento che il Convenuto ritenga utile allegare;
- e) la proposta di nomina dell'arbitro quando non sia demandata alla Giunta;
- f) la procura conferita al difensore.

Dovrà essere allegato alla Risposta, per la sua regolarità, il Modulo dati fiscali e bancari della/e parte/i integralmente compilato con i dettagli di cui all'art. 7.3.

124 L'Attore, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della Risposta che contenga domanda riconvenzionale può depositare e scambiare direttamente con la controparte la propria replica (qui di seguito "Replica").

125 Nel caso in cui il convenuto non depositi la Risposta il procedimento procede in sua assenza.

ARTICOLO 13

LA NOMINA DEGLI ARBITRI

13.1 L'organo arbitrale è nominato secondo le norme del Regolamento e, in quanto compatibili, secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale. La nomina dell'arbitro unico, in mancanza di accordo tra le parti, è fatta dalla Giunta.

13.2 Se una parte non provvede alla nomina dell'arbitro a cui è tenuta nel termine stabilito, a tale nomina provvede la Giunta, su richiesta dell'altra parte.

13.3 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 10.2 e 10.5, la Segreteria invita gli arbitri che abbiano provveduto all'accettazione nelle forme e nei termini dell'art. 4 a procedere alla proposta di designazione del terzo arbitro entro 15 giorni. La Segreteria, ricevuta la proposta di designazione del terzo arbitro, ne dà comunicazione a quest'ultimo, invitandolo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 10 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione secondo quanto disposto all'art. 4.

13.4 Se gli arbitri nominati non si accordano nel predetto termine di 15 giorni sulla designazione del terzo arbitro, la Giunta provvede alla proposta di nomina e la Segreteria la invia alla persona designata, invitandola a procedere ai sensi dell'art. 4.

13.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di nomina degli arbitri, la nomina dell'organo arbitrale spetta alla Giunta, salvo che la nomina sia deferita ad altra autorità dalla legge o dalla convenzione di arbitrato

ARTICOLO 14

LE UDIENZE

- 14.1 L'organo arbitrale, d'intesa con la Segreteria, fissa le udienze, alle quali convoca le parti, anche mediante collegamenti audiovisivi o misti (in presenza e in collegamento). Le parti possono comparire personalmente o con difensore munito di delega scritta. Alla prima udienza, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, si dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell'organo arbitrale anche ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo.
- 14.2 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta alla Segreteria e il Convenuto non compaia alla prima udienza, l'organo arbitrale, verificata la regolarità della notificazione della Domanda e della convocazione, dichiara l'assenza del Convenuto. Se rileva l'irregolarità della notificazione e della convocazione, ne dispone l'immediato rinnovo.
- 14.3 In qualsiasi momento del procedimento l'organo arbitrale può esperire il tentativo di conciliazione.
-

ARTICOLO 15

L'ISTRUZIONE PROBATORIA

- 15.1 L'organo arbitrale può fissare una o più udienze per sentire le parti e i testimoni e acquisire ogni altro elemento istruttorio.
- 15.2 L'organo arbitrale procede all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio, ove consentito, sia su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno, all'orario e nel luogo fissato per l'audizione.
- 15.3 La eventuale nomina di un consulente tecnico d'ufficio (qui di seguito "CTU") è effettuata dall'organo arbitrale, che può delegarne la nomina alla Giunta. Il CTU provvede all'accettazione dell'incarico e alla dichiarazione d'indipendenza e imparzialità e secondo il formulario allegato al Regolamento e così accetta altresì le regole e i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri. Al CTU si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri. La Segreteria invitate parti ad effettuare i versamenti autorizzati dall'organo arbitrale in favore del CTU. Le parti possono designare consulenti tecnici di parte.
- 15.4 Chiusa l'istruttoria, l'organo arbitrale invita le parti a presentare eventuali memorie e può fissare un'udienza per la discussione orale.

ARTICOLO 16

IL LODO

- 16.1 Salvo diversa determinazione della Giunta o accordo scritto delle parti, l'organo arbitrale deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla data della prima udienza, nelle forme di cui all'art. 17. Il termine può essere prorogato dalla Giunta su domanda motivata dell'arbitro ovvero d'ufficio, quando ricorrano fondati motivi e, in qualsiasi caso, su concorde richiesta delle parti.
- 16.2 Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo è redatto per iscritto e potrà essere deliberato anche non in conferenza personale, su richiesta di uno degli arbitri. Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.
- 16.3 L'organo arbitrale decide secondo diritto, salvo che le parti l'abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità ove consentito dalla legge.
- 16.4 L'organo arbitrale, con adeguato anticipo rispetto al deposito del lodo, chiede alla Giunta la liquidazione delle spese del procedimento.
-

ARTICOLO 17

IL DEPOSITO DEL LODO

- 17.1 Il lodo è sottoscritto anche in modalità digitale e si considera depositato entro il termine se trasmesso alla Segreteria telematicamente via PEC secondo quanto previsto dall'art. 9. Comunque l'organo arbitrale deve far pervenire prontamente alla Segreteria il lodo in formato cartaceo in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un originale per la Camera Arbitrale, che annota sul registro di cui all'art. 12.1 la data dell'ultima sottoscrizione. La Segreteria può rilasciare copie autentiche del lodo.
- 17.2 La Segreteria trasmette alle parti in via telematica un originale informatico del lodo entro 10 giorni dal deposito e, su richiesta di parte, l'originale cartaceo di competenza.
-

ARTICOLO 18

LE SPESE DELLA PROCEDURA E GLI ONORARI DEGLI ARBITRI

- 18.1 La liquidazione delle spese del procedimento è disposta dalla Giunta secondo il Tariffario, prima del deposito del lodo, salvo in ogni caso il potere di intervento della Giunta nella determinazione del valore della controversia o di modifica (in aumento o diminuzione) dell'onorario dell'organo arbitrale con equo apprezzamento, in base all'attività svolta ed alla complessità di causa. Il provvedimento di liquidazione è comunicato all'organo arbitrale che lo menziona nella decisione. Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari incombenze.
- 18.2 Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l'organo arbitrale indica nel lodo a quale delle parti incomba l'onere del pagamento delle spese e degli onorari o in quale proporzione esso debba essere ripartito. Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia o rinuncino al procedimento, la Giunta liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta.

18.3 L'organo arbitrale liquida gli onorari dei difensori e dei consulenti tecnici di parte, nonché gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio con equo apprezzamento, in base alle note prodotte dalle parti, tenendo conto per gli onorari del consulente tecnico d'ufficio del parere vincolante della Giunta.

PARTE TERZA

PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO

ARTICOLO 19

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 19.1 La procedura di arbitrato rapido si applica a controversie il cui valore non ecceda 250.000 €.
- 19.2 Le parti di comune accordo con la Domanda d'arbitrato e la Risposta e al più tardi alla prima udienza possono concordare di sottoporre ad arbitrato rapido secondo le norme seguenti qualsiasi controversia, anche eccedente i limiti di cui all'art. 19.1. In tal caso se la convenzione d'arbitrato prevede un collegio arbitrale, nella Domanda d'arbitrato la proposta di nomina dell'arbitro sarà condizionata all'accettazione o meno dell'applicazione delle regole dell'arbitrato rapido. Le parti possono concordemente escludere l'applicazione della procedura di arbitrato rapido, anche per controversie rientranti nel limite di cui all'art. 19.1. In questo ultimo caso i diritti di segreteria sono maggiorati del 30%.
- 19.3 Per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1 si fa riferimento all'ammontare indicato dall'Attore nella Domanda di cui all'art. 21. L'Attore non può successivamente aumentare la propria pretesa oltre il limite sopraindicato, salvo quanto dispone il comma 2 del presente articolo.
- 19.4 Salvo che nella clausola arbitrale sia previsto esplicitamente ed esclusivamente l'arbitrato rapido, qualora il valore della controversia non sia precisato nella Domanda, si applicherà la procedura di arbitrato rapido solo se l'Attore dichiara nella propria Domanda che intende limitare le proprie pretese entro il limite di € 250.000,00; in assenza di tale indicazione, si applicherà la procedura di arbitrato ordinario, come anche nel caso di Domanda di valore indeterminato e/o indeterminabile.
- 19.5 Eventuali domande riconvenzionali non verranno, di regola, prese in considerazione per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1. Tuttavia, in caso di domande riconvenzionali che portino il valore della controversia a oltre 300.000 mila euro o in caso di complessità della controversia, la Giunta, tenuto conto delle circostanze, può determinare di trasformare la procedura da arbitrato rapido ad arbitrato ordinario. In ogni caso di trasformazione da arbitrato rapido ad ordinario, la procedura è sospesa e le parti sono tenute a versare l'integrazione del deposito cauzionale richiesto dalla Segreteria. Il procedimento arbitrale proseguirà nelle forme dell'arbitrato ordinario; non opereranno le preclusioni di cui all'art. 20.2 previste per l'arbitrato rapido.

ARTICOLO 20

I PRINCIPI DI BASE

- 20.1 La procedura di arbitrato rapido è una procedura di arbitrato rituale semplificata con arbitro unico, concentrata principalmente in una o due udienze ravvicinate, con obbligo per l'arbitro di decidere la controversia entro 30 giorni dall'ultima udienza di cui all'art. 24. L'arbitro decide secondo diritto, salvo diversa espressa concorde determinazione delle parti.
- 20.2 Le parti devono indicare (e depositare telematicamente) tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi nella Domanda, nella Risposta e nella Replica all'eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza; viene privilegiata la discussione orale, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.

20.3 Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano all'arbitrato rapido le norme previste per il procedimento ordinario, in quanto compatibili.

ARTICOLO 21

LA DOMANDA

21.1 La parte che intende iniziare una procedura di arbitrato rapido deve notificare direttamente la Domanda e tutti i documenti al Convenuto a mezzo PEC o a mezzo di ufficiale giudiziario e deve depositare telematicamente l'originale della Domanda e tutti i documenti presso la Segreteria della Camera Arbitrale nei modi previsti all'art. 9.1. e, non appena disponibile, deve depositare prova della notifica. Nel caso di mancanza di indirizzo PEC del Convenuto o di impossibilità di notifica a mezzo ufficiale giudiziario dei documenti o della prova, l'Attore dovrà notificare al Convenuto tramite mezzi che assicurino la prova della ricezione (ad es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere con ricevuta di ritorno, o consegna a mani). Nel caso di impossibilità di deposito telematico alla Segreteria della Camera Arbitrale per comprovata inoperatività del servizio o per impossibilità di deposito stante la natura del documento o della prova, l'Attore dovrà procedere al deposito fisico della domanda e/o dei documenti e/o della prova presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

21.2 La Domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti, con indicazione dell'indirizzo disposta elettronica e di posta elettronica certificata PEC dell'eventuale difensore dell'attore;
- b) l'esposizione delle pretese e l'indicazione della domanda, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- c) il testo della convenzione arbitrale e la documentazione su cui si basa la pretesa;
- d) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'Attore intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Domanda;
- e) i nomi e le qualifiche delle persone che l'Attore desidera siano sentite all'udienza in veste di rappresentante della parte o di testimone;
- f) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato;
- g) l'invito al convenuto di rispondere entro il termine e nei modi previsti al successivo articolo 22.

21.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda. La procedura non verrà attivata fino a versamento avvenuto, nonché qualora manchi allegato alla domanda il modulo dati fiscali e bancari integralmente compilato di cui all'art.7.3

21.4 In caso di domanda riconvenzionale del Convenuto è consentita all'Attore una risposta (qui di seguito "Replica") da inviare secondo le forme, le modalità ed i termini di cui all'art. 22.

ARTICOLO 22

LA RISPOSTA

22.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda, il Convenuto deve comunicare e scambiare la sua Risposta e tutti i documenti alla controparte e procedere al deposito telematico secondo le modalità di cui all'art. 9.1.

22.2 La Risposta contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo del convenuto, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata PEC dell'eventuale difensore del convenuto;
- b) repliche alla Domanda e l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- c) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il Convenuto intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Risposta;
- d) i nomi e le qualifiche delle persone (in veste di rappresentante della parte o di testimone) che il Convenuto desidera siano sentite all'udienza;
- e) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.

Dovrà essere allegato alla Risposta, per la sua regolarità, il Modulo dati fiscali e bancari integralmente compilato con i dettagli di cui all'art. 7.3. Insieme alla Risposta deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della Domanda.

22.3 Ove la Risposta del Convenuto non pervenga nel termine prescritto, l'arbitro, previa verifica della regolarità della comunicazione della Domanda, adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento.

22.4 La Risposta viene comunicata e scambiata ad onere di parte convenuta con le stesse modalità ed ai destinatari indicati all'art. 9.1.

ARTICOLO 23

LA NOMINA DELL'ARBITRO

23.1 La Giunta nomina l'arbitro unico scegliendolo tra soggetti di provata esperienza e competenza.

23.2 L'arbitro deve far pervenire alla Segreteria, entro 3 giorni da quando riceve la comunicazione di esser stato designato, l'accettazione scritta dell'incarico unitamente alla Dichiarazione, redatta conformemente all'art. 4.1, che viene inviata dalla Segreteria alle parti.

ARTICOLO 24

L'UDIENZA

24.1 L'arbitro convoca le parti a un'udienza, da tenersi non oltre 30 giorni dalla sua nomina, anche mediante collegamenti audiovisivi o misti (in presenza e in collegamento); ove in presenza l'udienza si tiene presso la sede della Camera Arbitrale o presso la sede di una delle Camere di commercio aderenti o nel luogo indicato dall'arbitro.

24.2 L'arbitro, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, procede all'udienza. In caso rilevi l'irregolarità della convocazione, ne dispone il rinnovo.

24.3 Le parti devono comparire personalmente con i testimoni e/o gli esperti indicati rispettivamente nella Domanda, nella Risposta o nella Replica. È onere delle parti assicurare la presenza di tali persone nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza.

24.4 L'arbitro, esperito il tentativo di conciliazione, dopo aver sentito le parti e gli eventuali testimoni e/o esperti, può - ove lo ritenga necessario - fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla prima. L'arbitro può anche, ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia, ordinare una consulenza tecnica

d'ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso egli fisserà altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.

- 24.5 Ulteriori termini di replica e ulteriori mezzi di prova potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare il più possibile la procedura e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 25.
- 24.6 Nella gestione dell'udienza l'arbitro può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, può sottoporre le parti ed i testimoni ad interrogatorio libero e chiedere l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.
- 24.7 Fatto salvo il caso di fissazione di nuove udienze ai sensi dell'art. 24.4, al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà, procedono alla discussione orale della causa. È espressamente esclusa, salvo che l'arbitro ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.

ARTICOLO 25

IL LODO

- 25.1 L'arbitro decide la controversia mediante un lodo rituale secondo diritto o, ove autorizzato esplicitamente dalle parti, secondo equità, nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza di discussione.
- 25.2 Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato dalla Giunta su concorde richiesta delle parti o su domanda motivata dell'arbitro, quando ricorrano fondati motivi.
- 25.3 Il lodo è sottoscritto anche in modalità digitale e si considera depositato entro il termine di cui all'art. 25.1 se trasmesso alla Segreteria telematicamente via PEC, secondo quanto previsto dall'art. 9. Comunque l'organo arbitrale deve far pervenire prontamente alla Segreteria il lodo in formato cartaceo in tanti originali quante sono le parti, oltre a un originale per la Camera Arbitrale. Quest'ultima trasmetterà alle Parti in via telematica un originale informatico del lodo entro 10 giorni dal deposito e, su richiesta di parte, l'originale cartaceo di competenza.

ARTICOLO 26

I COSTI DELLA PROCEDURA

- 26.1 I costi della procedura di arbitrato rapido sono determinati in via forfettaria dalla Giunta secondo il Tariffario di cui all'art. 1.3 in vigore al momento della presentazione della Domanda, salvo in ogni caso il potere di intervento della Giunta nella determinazione del valore della controversia o di modifica (in aumento o diminuzione) dell'onorario dell'organo arbitrale, con equo apprezzamento, in base all'attività svolta ed alla complessità di causa. Al costo forfettario possono aggiungersi eventuali ulteriori spese, ad esempio per trasferta; in tale ultimo caso la Segreteria inviterà le parti ad integrare la cifra già corrisposta.
- 26.2 Costi e spese del procedimento sono a carico delle parti nella misura determinata dall'arbitro, fermo restando l'obbligo di solidarietà. Per quanto riguarda altre spese eventuali, rimangono a carico di ciascuna parte le spese dalla stessa sostenute.
- 26.3 Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, la Camera Arbitrale liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta, in conformità con quanto previsto all'art. 18.2.

PARTE QUARTA

CAUTELARI

ARTICOLO 27

PROCEDURA PER I PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- 27.1 La parte, che intenda richiedere all'Organo arbitrale un provvedimento cautelare, deve formulare la relativa istanza con separato atto da depositare alla Segreteria della Camera Arbitrale e comunicarlo con le modalità previste all'art.9. L'istanza può essere formulata solo dopo l'accettazione o la costituzione dell'Organo Arbitrale.
- 27.2 L'Organo arbitrale fissa apposita udienza per la trattazione dell'istanza cautelare al più tardi entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, concedendo, ove ritenuto, termini per il deposito di memorie scritte. L'Organo arbitrale deve adottare la propria decisione sull'istanza cautelare entro 20 giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine per il deposito dell'ultima memoria ove all'udienza sia stata autorizzata la trattazione scritta.
- 27.3 In caso di reclamo ai sensi degli artt. 818-*bis* e 669-*terdecies* c.p.c., il giudizio arbitrale può proseguire nel merito.
- 27.4 Ove le parti abbiano richiesto agli arbitri la pronuncia di provvedimenti cautelari, le spese del procedimento previste nel Tariffario sono maggiorate del 30%.

PARTE QUINTA

PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA

ARTICOLO 28

NORME APPLICABILI

- 28.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme della parte prima e seconda del presente Regolamento, nonché le tariffe previste per l'arbitrato ordinario.
- 28.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.

ALLEGATI

Oggetto: ARB. n. ____/____

tra _____

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE, DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITÀ

(compilare solo il riquadro che interessa; il CTU utilizzerà i seguenti formulari *mutatis mutandis*)

Io sottoscritto _____
dichiaro di accettare la nomina quale arbitro del procedimento in oggetto, ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, non sussistendo fatti o circostanze contrari alla mia indipendenza ed imparzialità. A tal fine dichiaro espressamente:
che non sussistono circostanze che potrebbero portare alla ricusazione per le cause di cui all'art. 815 cod. proc. civ.

Accetto altresì che il compenso venga determinato in base al Tariffario e Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

Data _____

Firma _____

ALTERNATIVA

Io sottoscritto _____ dichiaro di accettare la nomina quale arbitro nel procedimento in oggetto, ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.
Dichiaro che non sussistono circostanze che potrebbero portare alla ricusazione per le cause di cui all'art. 815 cod. proc. civ..
Sottopongo all'attenzione delle parti l'esistenza dei seguenti fatti o circostanze che potrebbero apparire rilevanti agli occhi delle parti, ma che secondo il mio più prudente avviso non inficiano la mia imparzialità e indipendenza:

Accetto altresì che il compenso venga determinato in base al Tariffario e Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

Data _____

Firma _____

Oggetto: ARB. n. ____/____

tra _____

DICHIARAZIONE DI MANCATA ACCETTAZIONE

Io sottoscritto _____ dichiaro di non
accettare la nomina ad arbitro nel procedimento.

Data _____

Firma _____

MODULO DATI FISCALI E BANCARI

Scaricabile dal sito www.pie.camcom.it (Home | Arbitrato e mediazione | Camera Arbitrale del Piemonte

| Arbitrato | Normativa e Regolamento)

Ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento è obbligatorio, a fini di regolarità e per l'attivazione dell'arbitrato, compilare **tutti** i campi ed allegare il presente modulo alla Domanda o Risposta in arbitrato.

NOME/ COGNOME – DENOMINAZIONE SOCIETÀ _____

SEDE _____

PIVA _____

Cod..Fisc. _____

CODICE destinatario fatturazione elettronica _____

EMAIL PEC _____

INDIRIZZO OVE INVIARE LE FATTURE SE DIVERSO DALLA SEDE

TEL _____

EMAIL _____

CODICE IBAN COMPLETO _____

CAB _____ ABI _____

C/C INTESTATO A _____

DENOMINAZIONE BANCA _____

AGENZIA _____ INDIRIZZO AGENZIA _____

STANDARD INFORMATICO DEGLI ATTI
E PROVVEDIMENTI ARBITRALI

File nativo informatico firmato PAdES
(Signed pdf - non utilizzare il formato .p7m)

TARIFFARI

TARIFFARIO ORDINARIO

In vigore dal 01/03/2023 (non si applica agli arbitrati già pendenti prima di tale data)
per arbitrati ordinari di valore indeterminato/indeterminabile

CAMERA ARBITRALE _____ EURO 1.000,00 (+ IVA DI LEGGE)

ORGANO ARBITRALE

ARBITRO UNICO: _____ EURO 4.000,00 (+ IVA E CPA)

ARBITRO COLLEGALE: _____ EURO 7.500,00

Salvo il potere di intervento della Giunta nella determinazione del valore della controversia o di modifica (in aumento o diminuzione) dell'onorario dell'Organo arbitrale, con equo apprezzamento, in base all'attività svolta e alla complessità di causa.

NOTA BENE: Il deposito cauzionale si intende indicato al netto dell'iva ed accessori di legge; è da versarsi (con iva e cassa previdenza di legge) dall'Attore e dal Convenuto metà ciascuno. Le somme indicate non comprendono le eventuali ulteriori spese (ad esempio, per consulenza tecnica d'ufficio o trasferta).

COORDINATE BANCARIE PER I VERSAMENTI DEI DEPOSITICAUZIONALI RELATIVI AI COSTI DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO

Beneficiario:

IBAN:

IT65U084500100000000008770

BANCA ALPI MARITTIME FILIALE DI TORINO VIA SANTA TERESA 26

Pagamenti internazionali: BIC - Swift ICRAITRRCIO

NOTA BENE:

La contabile di disposto bonifico bancario va comunicata per e-mail
ad arbitrato@pie.camcom.it entro 48 ore dall'ordine di bonifico.

TARIFFARIO ORDINARIO

In vigore dal 01/03/2023 (non si applica agli arbitrati già pendenti prima di tale data) per arbitrati ordinari di valore determinato e per arbitrati rapidi di valore superiore a 250.000,00 euro

Il Tariffario è modificato con le nuove competenze della segreteria.

Salvo il potere di intervento della Giunta nella determinazione del valore della controversia o di modifica (in aumento o diminuzione) dell'onorario dell'arbitro unico, con equo apprezzamento, in base all'attività svolta ed alla complessità di causa.

DIRITTI DI REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA (ACCONTO) EURO 250,00 + IVA DI LEGGE

VALORE CONTROVERSIA	SPESE (+iva di legge)	%AGGIUNTIVA SULL'ECCEDENZA DELLA BASE DELLO SCAGLIONE	INTEGRAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE (incluse le sale udienza e l'assistenza della Segreteria in udienza)	ONORARI PER CIASCUN ARBITRO (+ iva e cassa previdenza di legge)	%AGGIUNTIVA SULL'ECCEDENZA DELLA BASE DELLO SCAGLIONE
Fino a € 25.000,00	€ 325,00	—	€ 475,00	€ 2.000,00	—
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 525,00	2	€ 475,00	€ 2.000,00 (*)	4
Da € 50.001,00 a € 100.000,00	€ 1.125,00	1	€ 375,00	€ 3.000,00 (*)	2
Da € 100.001,00 a € 150.000,00	€ 2.125,00	1	da € 375,00 a € 575,00	€ 4.000,00 (*)	2
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 2.375,00	1	€ 862,00	€ 5.000,00 (*)	2
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 3.875,00	0.4	€ 1.312,00	€ 7.000,00 (*)	1
Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	€ 5.875,00	0.2	€ 2.250,00	€ 10.000,00 (*)	1.4
Da € 1.000.001,00 a € 2.500.000,00	€ 8.250,00	0.4	€ 3.420,00	€ 17.000,00 (*)	1
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 11.500,00	0.2	€ 5.875,00	€ 30.000,00 (*)	0.4
Da € 5.000.001,00 a € 10.000.000,00	€ 15.250,00	0.4	€ 7.675,00	€ 40.000,00 (*)	0.3
Da € 10.000.001,00 a € 25.000.000,00	€ 20.500,00	0.2	€ 10.325,00	€ 55.000,00 (*)	0.2
Da € 25.000.001,00 a € 50.000.000,00	€ 27.225,00	0.2	€ 13.737,00	€ 85.000,00 (*)	0.1
Da € 50.000.001,00 a € 100.000.000,00	€ 38.400,00	0.4	€ 19.700,00	€ 110.000,00 (*)	0.05

Oltre € 100.000.000,00 la Giunta Esecutiva valuterà con equo apprezzamento gli incrementi dell'onorario e delle spese di Segreteria rispetto al precedente scaglione.

(*) In caso di arbitro unico, l'onorario è aumentato del 20%.

NOTA BENE: Il deposito cauzionale si intende indicato al netto dell'iva ed accessori di legge; è da versarsi (con iva e cassa previdenza di legge) dall'Attore e dal Convenuto metà ciascuno. Le somme indicate non comprendono le eventuali ulteriori spese (ad esempio, per consulenza tecnica d'ufficio o trasferta).

COORDINATE BANCARIE PER I VERSAMENTI DEI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AI COSTI DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO

Beneficiario:

Unione Camere Commercio Ind. Artigianato e Agricol. del Piemonte

IBAN:

IT65U0845001000000000008770

BANCA ALPI MARITTIME FILIALE DI TORINO VIA SANTA TERESA 26

Pagamenti internazionali: BIC - Swift ICRAITRRCIO

NOTA BENE:

La contabile di disposto bonifico bancario va comunicata per e-mail
ad arbitrato@pie.camcom.it entro 48 ore dall'ordine di bonifico.

TARIFFARIO RAPIDO

Fino a 250.000,00 euro di domanda in causa

Nuova formulazione in vigore dal 01/03/2023 (non si applica agli arbitrati già pendenti prima di tale data)

VALORE CONTROVERSIA		AMMONTARE DEI COSTI (SPESE AMMINISTRATIVE E ONORARIO ARBITRO) OLTRE IVA E CASSA PREV. DI LEGGE
Fino a € 25.000,00		€ 500,00 + 2.000,00
da € 25.001,00	a € 50.000,00	€ 500,00 + 3.000,00
da € 50.001,00	a € 100.000,00	€ 1.000,00 + 4.000,00
da € 100.001,00	a € 150.000,00	€ 1.000,00 + 5.000,00
da € 150.001,00	a € 200.000,00	€ 2.000,00 + 6.000,00
da € 200.001,00	a € 250.000,00	€ 2.000,00 + 6.500,00

Salvo il potere di intervento della Giunta nella determinazione del valore della controversia o di modifica (in aumento o diminuzione) dell'onorario dell'arbitro unico, con equo apprezzamento, in base all'attività svolta e alla complessità di causa.

NOTA BENE: Il deposito cauzionale si intende indicato al netto dell'iva ed accessori di legge; è da versarsi (con iva e cassa previdenza di legge) dall' Attore e dal Convenuto metà ciascuno. Le somme indicate non comprendono le eventuali ulteriori spese (ad esempio, per consulenza tecnica d'ufficio o trasferta).

COORDINATE BANCARIE PER I VERSAMENTI DEI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AI COSTI DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO

Beneficiario:

Unione Camere Commercio Ind. Artigianato e Agricol. del Piemonte

IBAN:

IT65U0845001000000000008770

BANCA ALPI MARITTIME FILIALE DI TORINO VIA SANTA TERESA 26

Pagamenti internazionali: BIC - Swift ICRAITRRCIO

NOTA BENE:

La contabile di disposto bonifico bancario va comunicata per e-mail ad arbitrato@pie.camcom.it entro 48 ore dall'ordine di bonifico.

TARIFFARIO RAPIDO

In vigore dal 01/03/2023 (non si applica agli arbitrati già pendenti prima di tale data) per arbitrati rapidi di valore indeterminato/indeterminabile

CAMERA ARBITRALE _____ EURO 750,00 (+ IVA DI LEGGE)

ARBITRO (onorario) _____ EURO 3.000,00
(+ IVA E CASSA PREVIDENZA DI LEGGE)

Salvo il potere di intervento della Giunta nella determinazione del valore della controversia o di modifica (in aumento o diminuzione) dell'onorario dell'Arbitro Unico, con equo apprezzamento, in base all'attività svolta ed alla complessità di causa.

NOTABENE: Il deposito cauzionale si intende indicato al netto dell'iva ed accessori di legge; è da versarsi (con iva e cassa previdenza di legge) dall'Attore e dal Convenuto metà ciascuno. Le somme indicate non comprendono le eventuali ulteriori spese (ad esempio, per consulenza tecnica d'ufficio o trasferta).

COORDINATE BANCARIE PER I VERSAMENTI DEI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AI COSTI DELLE PROCEDURE DI ARBITRATO

Beneficiario:

Unione Camere Commercio Ind. Artigianato e Agricol. del Piemonte

IBAN: IT65U084500100000000008770

BANCA ALPI MARITTIME FILIALE DI TORINO VIA SANTA TERESA 26

Pagamenti internazionali: BIC - Swift ICRAITRRICIO

NOTA BENE:

La contabile di disposto bonifico bancario va comunicata per e-mail ad arbitrato@pie.camcom.it entro 48 ore dall'ordine di bonifico.

CLAUSOLE RACCOMANDATE

CLAUSOLA PER ARBITRATO AMMINISTRATO (RAPIDO O ORDINARIO) COMMERCIALE

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di diritto a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento. All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA (PER STATUTI SOCIETARI)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

Contatti

**Camera Arbitrale del Piemonte
(Segreteria centrale)**

Via Pomba, 23
10123 - Torino
Tel. 011 5669294

E-mail: arbitrato@pie.camcom.it
PEC: arbitrato@legalmail.it
www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte

**Uffici locali presso le Camere di commercio
dei territori di**

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli
